

Pronte le correzioni al rito civile

Riscritta la fase introduttiva

Riforma Cartabia

Lo schema di decreto legislativo approda oggi al consiglio dei ministri

Approda oggi in consiglio dei ministri il decreto correttivo della riforma del processo civile. Fa seguito ad analogo intervento sul processo penale e si propone di intervenire, senza stravolgere l'impostazione della riforma, su specifici punti, quelli segnalati in questo anno scarso di applicazione come i più critici. A partire dalla fase introduttiva, snodo nevralgico per consentire alla causa di arrivare alla prima udienza di comparizione in tempi più ragionevoli e con definizione anticipata di una serie di questioni.

Così, il decreto, otto articoli in tutto, chiarisce innanzitutto che lo svolgimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d'ufficio, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Si prevede poi che quando, dopo le verifiche preliminari, il giudice riscontra vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e rinvia l'udienza di prima comparizione per concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti.

In particolare, i provvedimenti

sono costituiti dall'ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso, dalla chiamata del terzo per ordine del giudice, dalla nullità dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, dai difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione, dalla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto e da quella del terzo ad opera del terzo, dalla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e dalle notifiche al contumace.

Si tratta di provvedimenti che mettono in carico alle parti specifici adempimenti e determinano una

stasi dell'ordinario iter. Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di questi provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo "step" precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, per controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se ci sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via.

Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto, il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni. Quando invece, dopo le verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle ripetute dopo l'adozione dei provvedimenti previsti), il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato allora confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio comprese quelle relative alla esistenza della eventuale condizione di procedibilità.

Tra le altre modifiche la possibilità di passare al rito semplificato già nella fase delle verifiche preliminari, anticipando quindi la conversione con benefici sui tempi di svolgimento della controversia.

—G. Ne.

Al rito semplificato si potrà accedere già dalla fase delle verifiche preliminari tagliando i tempi di durata

L'INTERVENTO

Il decreto

Arriva oggi all'esame del consiglio dei ministri il testo del decreto correttivo della riforma Cartabia del processo civile; nelle settimane scorse è stato già approvato analogo provvedimento sul processo penale

I contenuti

Il testo riscrive la fase preliminare, cruciale per arrivare alla prima udienza con i punti chiave della causa già definiti; anticipa i tempi di utilizzo del rito semplificato; interviene sulle notifiche